



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modifiche ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recante "Definizione ed adempimento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali";

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012 che apporta modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il quale dispone che la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano opera alle dirette dipendenze del presidente della Conferenza stessa;

Visto il decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale dell'8 settembre 2011 recante "Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il turismo e lo sport dott. Piero Gnudi" che attribuisce al Ministro medesimo, tra l'altro, il compito di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle segreterie della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il personale delle Regioni e delle Province autonome assegnato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, all'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 29 luglio 2010 (Rep. atti n.138/CSR);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rilevato che occorre disciplinare l'organizzazione interna del citato Ufficio di Segreteria in conformità con le disposizioni contenute nel sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2012;

Sentite le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Ambito della disciplina.

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato "Ufficio di Segreteria" ed individua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola, a norma dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Articolo 2

Ufficio di segreteria.

1. L'ufficio di Segreteria è struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e successive modificazioni.
2. L'ufficio di Segreteria opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
3. L'ufficio di Segreteria, in particolare, provvede:
 - a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute della Conferenza Stato-Regioni, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte e sui conseguenti provvedimenti delle amministrazioni statali;
 - b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza Stato-Regioni o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome;
 - c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome;
 - d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - e) all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

f) allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza Unificata dall'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

g) all'attività di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia istituiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008;

h) all'attività istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata;

i) all'attività istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

4. Il segretario della Conferenza Stato-Regioni ove incaricato, secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e successive modificazioni, di svolgere altresì le funzioni di segretario della Conferenza Unificata, provvede al coordinamento dell'attività istruttoria e agli adempimenti connessi alle sedute della Conferenza Unificata, avvalendosi, d'intesa con il direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città, anche delle strutture della Segreteria della Conferenza Stato-Città ai sensi del predetto articolo 30, comma 3, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e successive modificazioni.

Articolo 3

Organizzazione dell'ufficio di segreteria.

1. L'incarico di direzione dell'Ufficio di Segreteria è conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ove delegato, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

2. Il direttore dell'Ufficio assolve le funzioni di Segretario della Conferenza Stato-Regioni e di Segretario della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente decreto.

3. Il direttore sovrintende all'azione dell'Ufficio e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone i servizi e l'attività.

4. L'Ufficio di Segreteria è articolato in sei servizi ai quali sono preposti dirigenti, statali o regionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I servizi svolgono attività nei settori di seguito indicati:

I. Istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e affari generali;

II. Riforme istituzionali, finanza pubblica, lavoro e rapporti internazionali;

III. Sanità e politiche sociali;

IV. Attività produttive ed infrastrutture;

V. Ambiente e territorio;

VI. Politiche agricole e forestali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Con provvedimento del direttore dell'Ufficio di Segreteria possono essere ulteriormente specificate le attribuzioni dei servizi in relazione ad eventuali ulteriori esigenze organizzative.

Articolo 4

Attività dei servizi.

1. I servizi, di cui all'articolo 3, comma 4, svolgono l'istruttoria e lo studio dei provvedimenti all'esame della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, provvedendo agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute nonché ad ogni altra attività necessaria per il miglior raccordo tra le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n.11.

2. I servizi dell'Ufficio di Segreteria sono così ripartiti:

Servizio I: istruzione e formazione professionale; università e ricerca; innovazione tecnologica; immigrazione; relativi riparti e finanziamenti, affari generali;

Servizio II: riforme istituzionali e federalismo fiscale; finanza pubblica e sistema tributario; programmazione economica e rapporti con il CIPE; lavoro e pari opportunità; semplificazione; rapporti internazionali e questioni comunitarie; coordinamento statistico ed informatico; servizio civile; relativi riparti e finanziamenti;

Servizio III: tutela della salute; politiche sociali; politiche per la famiglia e la gioventù; politiche antidroga; livelli essenziali delle prestazioni; relativi riparti e finanziamenti;

Servizio IV: attività produttive; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica, governo del territorio, edilizia ed urbanistica, commercio anche con l'estero, turismo; porti, aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; relativi riparti e finanziamenti;

Servizio V: ambiente, protezione della natura, inquinamento, gestione dei rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo, misure di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, sviluppo sostenibile, tecnologie pulite e fonti energetiche; educazione ambientale; protezione civile; attività e beni culturali; relativi riparti e finanziamenti;

Servizio VI: foreste, agricoltura e pesca; caccia; sviluppo rurale; alimentazione; interventi nel settore agricolo; relativi riparti e finanziamenti.

Articolo 5

Servizi generali e dirigente di staff

1. Alle dirette dipendenze del direttore dell'Ufficio operano le seguenti strutture di livello non dirigenziale:

a. la Segreteria del direttore;

b. la Segreteria tecnica con compiti di supporto istruttorio e, in particolare:

- adempimenti connessi con l'organizzazione delle sedute delle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata;
- tenuta del repertorio, la conservazione e la pubblicazione degli atti e dell'attività delle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata;
- protocollo e archiviazione della corrispondenza;
- effettuazione di statistiche e rilevazioni relative all'attività delle medesime Conferenze;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- supporto per la cura di dossier specifici relativi alle attività istituzionali dell'Ufficio e al relativo stato di attuazione;
- supporto e ricerca documentale, anche a carattere giuridico, alle attività dell'Ufficio;
- supporto per la gestione dei sistemi informativi e le attività di monitoraggio.

2. Il Servizio I, oltre all'attività di cui all'articolo 4 del presente decreto, assicura il raccordo con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri strumentali al funzionamento dell'Ufficio, ai fini della gestione delle risorse finanziarie e del personale statale, nonché con le regioni e le province autonome per quanto riguarda la gestione del personale non statale; provvede altresì ai servizi generali dell'Ufficio, tra i quali la gestione del personale in servizio, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la contabilità, l'attività del consegnatario.

3. Oltre ai dirigenti di cui all'articolo 3 del presente decreto, l'Ufficio si avvale di un dirigente di seconda fascia, statale o regionale, il quale può essere preposto all'attuazione di progetti specifici e svolgere attività di studio, ricerca e consulenza.

Articolo 6 Personale

1. Il contingente di personale dell'Ufficio di Segreteria è fissato in ottantasei unità delle quali, fino alla metà, appartenenti ai ruoli organici delle Regioni e delle Province autonome e per la restante parte del personale di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.

2. Al personale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano assegnato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'Ufficio di Segreteria si applica l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 29 luglio 2010 (Rep. atti n.138/CSR);

3. L'assegnazione presso l'Ufficio di Segreteria del personale appartenente ai ruoli organici delle Regioni e Province autonome è disposta previa valutazione delle esigenze di servizio da parte del direttore dell'Ufficio di Segreteria.

Articolo 7 Disposizioni finali

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale dell'8 settembre 2011 citato in premessa.

Roma, 25 LUGLIO 2012

Il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport
Piero Gnudi